

5. Prestazioni di natura previdenziale

Premessa

Il tema della riforma delle pensioni in questi ultimi anni, è stato materia di grande dibattito e di aspri scontri. Ricordiamo ad esempio la riforma "Maroni" varata dal precedente governo e la successiva e attuale riforma, oggi in vigore, concordata anche con le parti sociali lo scorso Luglio 2007.

Abbiamo pertanto ritenuto di non entrare nel dettaglio delle varie prestazioni; meglio riassumere e riportare una breve panoramica di quelli che riteniamo i punti più incisivi.

Invitiamo comunque chi volesse approfondire l'argomento, di rivolgersi al nostro patronato INCA-CGIL preposto istituzionalmente a trattare tali temi e tali argomenti.

Il patronato INCA-CGIL è presente su tutto il territorio nazionale con proprie sedi che troverete elencate in allegato in fondo al presente manuale.

5.1. Principi generali

Per tutti coloro che prestano attività lavorativa è obbligatorio il versamento dei contributi per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e la reversibilità presso uno dei Fondi pensione.

Oggi quasi tutti i Fondi pensione sono confluiti e gestiti dai due più grandi Istituti previdenziali: l'INPDAP per i dipendenti pubblici, e l'INPS per dipendenti privati, gli autonomi e i parasubordinati.

Per effetto della contribuzione accreditata, ad ogni lavoratore spettano, in presenza di determinati requisiti, prestazioni pensionistiche e non pensionistiche.

La Legge finanziaria n. 388/2000 ha stabilito, nel comma 3 dell'articolo 80 che: «A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alla prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Per godere di questo diritto, i disabili devono presentare apposita domanda.

Pertanto, ai disabili che prestano attività lavorativa, sia essa dipendente o autonoma, a tempo pieno o a tempo parziale o parasubordinata, spettano le stesse prestazioni.

Le prestazioni pensionistiche sono:

- l'assegno ordinario di invalidità;
- la pensione anticipata per invalidità;
- la pensione di inabilità;
- l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa;

5.2. L'assegno ordinario d'invalidità

È il trattamento d'invalidità previsto dalla legge n. 222/84 per tutti i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e, per una buona parte, nelle forme sostitutive, che, a causa di minorazioni

fisiche, si vedono ridotte le capacità lavorative a meno di 1/3 (corrispondente ad un'invalidità superiore al 67%).

È riconosciuto per un triennio; può esserne richiesto il rinnovo a domanda, subordinato all'accertamento della permanenza dello stato invalidante; dopo due rinnovi diventa definitivo.

Requisito richiesto: cinque anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa), di cui tre nel quinquennio precedente la domanda (si prescinde dal requisito contributivo se l'invalidità è dovuta ad un evento straordinario connesso all'attività lavorativa, ma non indennizzato dall'INAIL).

L'assegno ordinario d'invalidità è *incompatibile*:

- con l'analoga provvidenza prevista per l'invalidità civile;
- dal 1° settembre 1995 (legge 335/95), anche con la rendita infortunistica liquidata per lo stesso evento invalidante (però è possibile esercitare l'opzione per il trattamento di miglior favore).

L'assegno ordinario d'invalidità è *compatibile* con il prosieguo dell'attività lavorativa ed è cumulabile:

- *interamente*, se i redditi annui ricavati dall'attività lavorativa sono inferiori a quattro volte il Trattamento minimo INPS;
- *al 75%* se i redditi annui ricavati dall'attività lavorativa superano quattro volte il Trattamento minimo INPS;
- *al 50%* se i redditi annui ricavati dall'attività lavorativa superano cinque volte il Trattamento minimo INPS.

L'INPS, in qualsiasi momento, può chiamare l'interessato a visita medica di revisione e, in caso di riacquistata capacità lavorativa, revocare la prestazione.

Al compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini, e 60 per le donne), l'assegno ordinario d'invalidità, se in godimento, è trasformato in pensione di vecchiaia nel caso siano maturati i requisiti contributivi per tale prestazione.

I periodi di godimento dell'assegno sono considerati utili per il diritto alla pensione di vecchiaia, ma non per la sua misura.

Questo significa ad esempio che, se un lavoratore (o una lavoratrice) è riconosciuto invalido (invalida) a 40 anni e a quell'età si trova ad aver versato soltanto 10 anni di contributi, al compimento dell'età pensionabile avrà diritto ad una pensione di vecchiaia calcolata solo sui 10 anni di contributi versati, e la pensione sarà eventualmente integrata al trattamento minimo se il reddito familiare (personale e del coniuge) lo consentono.

5.3. Pensione anticipata per invalidità

I dipendenti pubblici, iscritti all'INPDAP e alle altre forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, non beneficiano dell'assegno ordinario d'invalidità, ma, in caso d'invalidità dovuta a malattie che presuppongono la dispensa dal servizio, beneficiano:

- della pensione anticipata per invalidità;
- della pensione privilegiata per causa di servizio, in caso d'incidente sul lavoro, o malattia riconosciuta contratta per causa di servizio o di lavoro, ove non risultino assicurati all'INAIL.

Requisiti sanitari e contributivi: sono gli stessi dell'assegno ordinario d'invalidità (legge n. 335/95).

5.4. Pensione d'inabilità

La pensione d'inabilità spetta ai lavoratori che, a causa d'infermità, minorazioni o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti:

- invalidità al 100%;
- anzianità contributiva identica a quella richiesta per l'assegno ordinario d'invalidità.

Si prescinde dal requisito contributivo se l'inabilità è dovuta ad un evento straordinario, connesso ad attività lavorativa, e non si ha diritto alla rendita INAIL (in tal caso viene concessa la pensione privilegiata d'inabilità).

La pensione d'inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL, liquidata per lo stesso evento, ma solo fino a concorrenza del suo importo, per cui le quote eccedenti vengono pagate.

Nel calcolo dell'importo della prestazione concorrono:

- l'anzianità contributiva maturata fino alla domanda;
- un ulteriore bonus di contribuzione figurativa, che va dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell'età pensionabile, per un'anzianità contributiva massima cumulata di 40 anni (mentre per i dipendenti pubblici l'importo non può superare quello della pensione privilegiata).

La pensione d'inabilità è diversa dalla soppressa pensione d'invalidità, precedente alla legge n. 222/84, per requisiti, contribuzione e calcolo.

La pensione d'inabilità è incompatibile (pena la revoca della prestazione) con:

- i compensi derivanti da attività di lavoro subordinato di qualsiasi natura in Italia e all'estero;
- l'iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e negli albi professionali;
- i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni).

Decorrenza: dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, oppure dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività lavorativa, oppure dal mese successivo dalla cancellazione dagli elenchi su menzionati.

5.5. Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa

È una prestazione complementare alla pensione d'inabilità, simile all'indennità d'accompagnamento degli invalidi civili. Il suo importo è uguale all'analoga prestazione erogata dall'INAIL con il quale non è cumulabile.

Viene sospesa se si è ricoverati presso istituti a totale carico delle istituzioni pubbliche.

È una prestazione che non viene mai richiesta, in quanto, in sua vece, si preferisce fare domanda d'indennità d'accompagnamento per gli invalidi civili, perché d'importo maggiore.